

Truffa, dipendente pubblico, timbratura del cartellino, secondo lavoro
Cassazione penale, sez. V, sentenza 11.06.2008 n. 23623

Truffa - dipendente pubblico - timbratura del cartellino - secondo lavoro [[art. 640 c.p.](#)]

Commette il reato di truffa ai danni dello Stato il dipendente pubblico il quale timbra il cartellino al fine di far apparire la sua presenza in ufficio mentre, in realtà, si dedica ad un diverso lavoro. ⁽¹⁾ ⁽²⁾

(1) In tema di truffa ai danni dello Stato, si veda [Cassazione penale 3102/08](#).

(2) In tema di truffa in generale, si vedano [Cassazione penale 25446/07](#) e [Cassazione penale 17441/07](#).

Tra i contributi più recenti della dottrina sul tema, si vedano:

- LEPARA, *Non commette falso ideologico (art. 479 c.p.) il dipendente pubblico che attesta il falso nei fogli di presenza o nei cartellini marcatempo*, Cassazione penale, 2006, n. 9, GIUFFRÈ, p. 2792;
- LEPARA, *Brevi considerazioni in tema di falsa attestazione da parte del dipendente pubblico della sua presenza in servizio mediante la timbratura del cartellino marcatempo*, Cassazione penale, 2004, n. 6, GIUFFRÈ, p. 1995.

(Fonte: [Altalex Massimario 23/2008](#))

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE V PENALE

Sentenza 11 giugno 2008, n. 23623

Svolgimento del procedimento e motivi della decisione

Con sentenza 22-9-05 il Tribunale di Nola dichiarava A. V. responsabile, quale impiegato presso il Comune di Acerra: a) di tentata truffa ex artt. 56, 640 c. 2 n. 1 c.p., per avere posto in essere atti idonei e diretti in modo non equivoco ad indurre in errore il citato ente locale mediante artifici e raggiri, ossia facendo apparire la sua presenza in ufficio in determinati giorni ovvero il suo stato di malattia, mentre in realtà svolgeva attività presso un esercizio commerciale, per procurarsi l'ingiusto profitto consistente in indebita retribuzione di giornate lavorative, ai danni del Comune; B) di falso ex artt. 476, 479 c.p., per avere falsamente attestato, mediante sistema di rilevazione delle presenze e tramite certificato medico, la sua presenza presso l'ufficio comunale o la propria malattia; con la continuazione e le generiche prevalenti lo condannava a pena ritenuta di giustizia.

Tale decisione veniva confermata dalla Corte di appello di Napoli con sentenza 29-11-07 avverso la quale ha a proposto ricorso per cassazione l'imputato, deducendo vizio di motivazione in punto responsabilità con riguardo ad entrambi i reati.

La Corte osserva.

Le violazioni sub B non sussistono.

Invero i cartellini segnatempo e i fogli di presenza non costituiscono atto pubblico (Cass. S.U. 11-4-06 n. 15983 Rv. 233423); per quanto concerne il certificato è indiscusso che in effetti l'imputato soffriva di asma bronchiale e d'altro canto non risulta che in detto documento fosse attestata come effettuata una visita: stante la genericità dello stesso deve escludersi la ricorrenza del falso.

Per il resto le censure sono infondate.

Invero, nel provvedimento impugnato v'è richiamato a plurimi dati, rappresentati da deposizioni e servizi di appostamento, alla luce dei quali emerge che il prevenuto svolgeva attività presso il Bar Commercio, sia al banco sia alla cassa, mentre egli aveva fatto credere di essere in ufficio ovvero impedito per malattia.

In conclusione s'impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per i reati sub B perché il fatto non sussiste; con riguardo ai fatti sub A il ricorso va rigettato e di conseguenza s'impone l'annullamento della decisione con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio, non potendo a tanto provvedere questa Corte in quanto il reato più grave è stato eliminato.

P.Q.M.

La Corte, annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai reati sub B (falsi) perché il fatto non sussiste; annulla la medesima sentenza con rinvio per rideterminazione del trattamento sanzionatorio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.

(da www.altalex.it)